



Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo  
Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale

## Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”

### LINEA 2 - AZIONI MIRATE PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI E DEI TEMPI DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA

#### Attività 2.1 - Trasferimento di competenze in materia di sportello unico per l'edilizia e le attività produttive

**2.1 - 1 Dossier sulle attività di Trasferimento di competenze in materia di  
sportello unico per l'edilizia e attività produttive**

**Attività realizzate nelle Regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia**

**All. 2 - Il DPR n. 59 del 13 marzo 2013: semplificazione in ambito ambientale (slides)**

**A cura di**

**Carlo Apponi**

**Dicembre 2014**



PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"  
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

**Seminario**  
***L'AUA E LE PROCEDURE ATTUATIVE***

# **Il d.P.R. 59/2013: semplificazione in ambito ambientale**

**a cura di Carlo Apponi**

**Catanzaro, 30 Settembre 2013**  
**Sala Convegni, Dipartimento Regionale Urbanistica - Via Isonzo, 414**

**Sant'Antonio Abate (NA), 19 Novembre 2013**  
**GrandHotel "La Sonrisa", Via Stabian. 500**



R  
u  
m  
o  
r  
e

**IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE**  
(art. 1, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

**IL COMUNE NON HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE**  
(art. 2, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

# Aria

**IMPIANTI CHE PREVEDONO EMISSIONI**  
(aut. preventiva)

**IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA**  
(Parte I, All. IV Parte V, T.U.A.)

**IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA**  
(Parte II, All. IV Parte V, T.U.A.)

**TERRE E ROCCE DA SCAVO**  
(art. 186, T.U.A.)

d.P.R. 227/2011



d.M. 161/2012  
([AIA e VIA]>6.000m<sup>3</sup>)

A  
c  
q  
u  
e

**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**  
(art. 74, T.U.A.)

**ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE**  
(art. 101, T.U.A.)

**ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**  
(art. 113, T.U.A.)



**DIVIETO GENERALE**  
(art. 110, T.U.A.)

**AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'AUTORITA' COMPETENTE**  
(art. 110, T.U.A.)

**AUTORIZZAZIONE SU COMUNICAZIONE INVIATA ALL'AUTORITA' COMPETENTE**  
(art. 110, T.U.A.)

## Rifiuti c/o impianti di trattamento delle acque reflue urbane

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, **il d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

**Tra i vantaggi:** a) **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; b) **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I destinatari del provvedimento sono **le microimprese, le piccole e medie imprese (d.m. 18/04/2005)** nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Sono esclusi: a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006); b) i **progetti sottoposti a VIA** quando tale valutazione **comprende** e **sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (**art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006**).

**Art. 26, c. 4, d.lgs n. 152/2006**: «*Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.*»

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

a) **autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127** (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del D.Lgs. 152/2006;

L'art. 124 fissa i **criteri generali**, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli **scarichi di acque reflue industriali**, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei **progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**, l'art. 127 riguarda i **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**.

b) **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

Si tratta di impianti di **allevamento intensivo di pollame e suini** (utilizzo agronomico), delle **acque di vegetazione dei frantoi oleari** (l. n. 574/1996), delle **aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola)**, e delle **piccole aziende agroalimentari** individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

Tale autorizzazione alle emissioni in atmosfera **non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga)**, cc. 1 e 5, del D.Lgs. 152/2006.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

d) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione.

e) **nulla osta relativo alle emissioni sonore**, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;

Il c. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo c. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/1992;

Il c. 2 dell'art. 9 prevede **un'autorizzazione** da parte della Regione e una **notifica**, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, quando iniziano le operazioni di utilizzazione dei fanghi.

g) **comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate** di cui agli artt. 215-216 del D.Lgs. 152/2006.

L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. **autosmaltimento**), l'art. 216 le **operazioni di recupero**.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

**L'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m. dispone di rispettare i tempi di conclusione del procedimento**

mentre

**l'art. 28** (*Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*) **del d.l. n. 69/2013**, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013, **occorre**, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, **corrispondere all'interessato a titolo di indennizzo una somma di denaro**

**è necessario**

**descrivere l'iter procedimentale in modo semplice e completo**




## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

La **domanda** per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è **presentata dai gestori degli impianti al SUAP** che la trasmette immediatamente, in modalità telematica **all'autorità competente** (cioè la **provincia** o **diversa autorità indicata dalla normativa regionale**) e ai **soggetti competenti** e ne verifica in accordo con **l'autorità competente** la **correttezza formale**.

Qualora **l'autorità competente** riscontri che è necessario **integrare la documentazione presentata**, **lo comunica** tempestivamente e in modalità telematica **al SUAP**, precisando:

- gli **elementi mancanti** ed
- il **termine per il deposito delle integrazioni**.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



## Documentazione da allegare all'istanza: art. 35, d.lgs. n. 33/2013

Le PP.AA. non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati **pubblicati**; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.


Le PP.AA. pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2005;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

# INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE



## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale (art. 7)**, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, c. 1.

Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata.

**È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente** nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

**Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.**

**L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza** quando:

- a) le **prescrizioni** stabilite nella stessa **impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale** stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) **nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali** lo esigono.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il gestore che intende effettuare una **modifica dell'attività o dell'impianto** ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)


In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.


I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi** per l'**invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**




PROCEDIMENTO AUA (art. 4)





# Provvedimento finale



## Fascicolo informatico

L'art. 41 del d.lgs. n. 82/2005 prevede che le PP.AA. gestiscono i procedimenti amministrativi in modalità telematica.

La P.A. titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10 della citata legge n. 241/1990.

**Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.**

L'art. 43-bis del d.P.R. n. 445/2000, aggiunto dall'art. 6, c. 2, lett. f-quinquies), d.l. n. 70/2011, dispone, tra l'altro, che il SUAP:

- **invia alla CCIAA territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti.**

Il d.P.R. n. 160/2010, all'art. 4, c. 9, lett. d), dispone che:

- **il portale garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 581/1995, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.**

## Fascicolo informatico

Il **fascicolo informatico** reca l'indicazione:

- a) **dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;**
- b) **delle altre amministrazioni partecipanti;**
- c) **del responsabile del procedimento;**
- d) **dell'oggetto del procedimento;**
- e) **dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-  
quater;**
- f) **dell'identificativo del fascicolo medesimo.**

Il **fascicolo informatico** può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241/1990.